

INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA' NELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

Ai sensi dell'articolo 2 lett. 22 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, costituisce un «**rischio di sostenibilità**» un "evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento".

81 SCF (la "SCF" o la "Società") è consapevole della possibile incidenza dei rischi di sostenibilità sulla profittabilità degli investimenti finanziari e sull'andamento del loro controvalore nel tempo. Inoltre, la Società è consapevole che gli investimenti effettuati in alcuni settori merceologici o produttivi presentano rischi di sostenibilità – materiali e/o di transazione, attuali o potenziali – in misura maggiore di altri, per via dei cambiamenti ambientali e socioeconomici in atto e della mutata attenzione dell'opinione pubblica. È inoltre conscia del fatto che - come peraltro confermato da un'ampia letteratura e da numerosi studi empirici – i rischi di sostenibilità sono in grado di incidere anche sui rischi operativi, legali e reputazionali; al contempo, riconosce come prodotti finanziari meno esposti ai rischi di sostenibilità risultino, in genere, più performanti, sotto il profilo dei risultati economici.

Sulla base di questi presupposti, la Società, nel processo di selezione dell'universo raccomandabile, al fine di ridurre i rischi sostenibilità, ha individuato e ad oggi applica le seguenti misure:

- esclude l'investimento diretto in società che operano esclusivamente o prevalentemente in settori non conformi ai principi dell'United Nations Global Compact o che svolgono prevalentemente attività in settori controversi quali: armi da fuoco, nucleari, chimiche o biologiche; energia nucleare; organismi geneticamente modificati; alcolici; tabacco; gioco d'azzardo; intrattenimento per adulti;
- evita di rilasciare raccomandazioni che comportino un investimento diretto in società o altre entità, le quali abbia notizia o il fondato timore che non rispettino i diritti umani oppure i principi e i diritti fondamentali per la tutela dei lavoratori;
- predilige, nella selezione dei fondi d'investimento, a parità di altri fattori, gli strumenti caratterizzati da un'adeguata copertura di valutazione ESG da parte di società terze specializzate, da adeguato rating medio ESG (almeno BBB o sufficiente) e da trascurabile o residuale esposizione a temi controversi.